PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 50

Le inscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia delle sovvenzioni di cui all'art. 37 avranno priorita' sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari la cui inscrizione verra' ad essere preceduta da quella stabilita a cautela delle sovvenzioni regolate dalla presente legge, dovra' essere dai proprietari modificata la domanda di sovvenzione, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per rimettere nello stato di profittevole coltura i terreni, o per ricostruire o riparare le case.

Tale opposizione sara' risoluta secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Se i proprietari di terreni danneggiati o dei fabbricati danneggiati o distrutti non si curassero di provvedere alle opere occorrenti per rimettere a coltura i terreni o per ricostruire o riparare le case, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario, adempiute le formalita' che saranno prescritte nel regolamento e fornita la dimostrazione richiesta nell'art. 47, potranno valersi delle disposizioni della presente legge per eseguirle nel loro interesse.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-50/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it